

# Disciplinare per l'accesso alla misura di "Sostegno alla genitorialità"

## Premessa

Il presente disciplinare regola i parametri di accesso e la gestione della misura di "sostegno alla genitorialità", prevista nel Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale n. 3 Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola, in attuazione alla Legge Regionale n. 19/2006 e al Regolamento attuativo n. 4/2007 e s.m.i..

## Art. 1 - Oggetto

La misura di "sostegno alla genitorialità" si propone di ridurre l'incidenza che i vincoli economici e il disagio derivante da reddito insufficiente oltre ad ulteriori situazioni di disagio sociale, possono esercitare sulla scelta e sulla capacità di un nucleo familiare di prendersi carico del lavoro di cura dei propri figli. E' quindi un intervento di natura economica a carattere continuativo rivolto a nuclei familiari, anche monogenitoriali, che si trovano in situazioni di grave disagio economico e di particolare fragilità sociale e psicologica con figli di età inferiore ad anni 16, **elevabile ad anni 18 nel caso in cui debbano terminare il percorso scolastico o di formazione professionale.**


## Art.2 - Principi e finalità

L'Ambito Territoriale n.3 intende garantire ai nuclei familiari un sostegno economico continuativo, a supporto delle responsabilità genitoriali fino al limite delle risorse finanziarie disponibili per questa misura.

L'intervento è finalizzato a:

- Contribuire a sostenere i nuclei familiari in difficoltà di carattere economico e sociale nei momenti di maggiore emergenza;
- stimolare e recuperare, attraverso la predisposizione di progetti individualizzati, l'autodeterminazione di adulti e minori superando le modalità di interventi puramente assistenzialistici.

## Art. 3 - Requisiti di accesso



Requisito fondamentale di accesso alla valutazione tecnico sociale, ad opera del Servizio Sociale Professionale, è la autocertificazione della situazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), riferita ai redditi accertati in sede di ultima dichiarazione, non superiore a € 4.500,00.

Potranno accedere inoltre alla valutazione tecnico sociale:

1) *i nuclei familiari in presenza di un ISEE non superiore ad € 7.500,00, purché rientrino nelle seguenti condizioni:*

- presenza di minori diversamente abili anche se percettori di indennità di accompagnamento e di indennità di frequenza;

2) *i nuclei familiari anche in presenza di un ISEE relativa all'ultima dichiarazione dei redditi superiore ad € 4.500,00, purché rientrino in una delle seguenti condizioni :*

- licenziamento improvviso (escluso dimissioni volontarie) sopraggiunto nell'anno solare di presentazione dell'istanza, dell'unico percettore di reddito, se privo di ammortizzatori sociali;

- morte dell'unico percettore di reddito, intervenuta nell'anno solare di presentazione dell'istanza;

- *fallimento dell'attività produttiva sopraggiunta nell'anno solare di presentazione dell'istanza.*

E' lasciata comunque facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva di cui sopra, una nuova dichiarazione , qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare.

***Ai fini della attribuzione del punteggio:***

a) *I nuclei di cui al punto 1) saranno valutati collocandoli nella seconda fascia reddituale di cui alla Tabella 2 del presente disciplinare.*

b) *I nuclei di cui al punto 2) saranno ugualmente valutati collocandoli nella 2° fascia della Tabella 2 del presente disciplinare, a prescindere dall'entità del valore ISEE relativo all'ultima dichiarazione dei redditi, sulla base della autocertificazione relativa alle modifiche intervenute nella situazione economica.*



**Al fine della collocazione utile in graduatoria saranno attribuiti ulteriori punteggi a:**

- nuclei con figli minori sottoposti a procedimenti penali, civili e amministrativi disposti dal Tribunale per i Minorenni;
- nuclei con figli minori nei quali uno o entrambi i genitori sono sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale o a misura alternativa e/o sostitutiva alla detenzione disposti dall'Autorità Giudiziaria;
- Nuclei con figli minori nei quali sia presente un minore con certificazione legge 104/2002 o un adulto con percentuale invalidità superiore al 70% o con certificazione legge 104/2002
- nuclei con figli minori già in carico al Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza, che dovrà attestare la presenza di *gravi problematiche di natura socio-sanitaria in grado di incidere negativamente sullo sviluppo psico-fisico dei minori e sulla qualità di vita degli stessi*. Tali situazioni potranno essere accertate anche in sede di colloquio.
- *Nuclei monogenitoriali con figli minori, privi di assegno di mantenimento da parte del coniuge separato o da parte dell'ex convivente, e comunque con ISEE inferiore ad € 4.500,00;*
- *donne con figli minori, con separazione legale o di fatto, con assegno di mantenimento insufficiente e con Isee comunque inferiore ad € 4.500;*

L'intervento potrà essere erogato anche a nuclei immigrati regolari e/o appartenenti agli Stati dell'UE, in presenza di minori residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale n.3.

#### **Art. 4- Modalità di accesso all'intervento**

Per accedere all'intervento economico, i nuclei familiari di cui al precedente paragrafo, a seguito di avvenuta pubblicazione dell'Avviso Pubblico, dovranno presentare istanza redatta su apposita modulistica disponibile presso l'Ufficio Politiche Sociali di ciascuno dei tre Comuni dell'Ambito Territoriale n. 3, sul sito istituzionale di ciascuno dei tre Comuni e sul sito [www.pianosocialedizonacanosait](http://www.pianosocialedizonacanosait).

La domanda d'accesso deve essere debitamente compilata, sottoscritta dal richiedente e corredata di tutta la documentazione di seguito indicata:



- Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) con attestazione situazione ISEE in corso di validità debitamente compilata in ogni sua parte, controfirmata dal richiedente e dal responsabile del CAF
- Fotocopia documento di identità in corso di validità del richiedente;
- Ogni altra documentazione attestante la condizione di disagio (separazione legale, certificazioni mediche comprovanti gravi patologie, copia di eventuali provvedimenti dell'Autorità giudiziaria in sede civile, penale o amministrativa, certificati di morte, ecc.).

La misura di sostegno alla genitorialità non è cumulabile con altre forme di intervento di natura economica, fatta eccezione per:

- voucher;
- contributo integrativo al canone di locazione;
- assegno di maternità;
- assegno nuclei con 3 figli minori.

**La misura di sostegno alla genitorialità è incompatibile con le misure di sostegno per le emergenze “contrasto alla povertà”, erogate sulla base del vigente disciplinare approvato dalla G. C. del Comune di Canosa di P. con Delibera n. 77 del 03 marzo 2011. Qualora il nucleo familiare utilmente collocato in graduatoria dovesse aver già percepito nell'anno di riferimento il contributo per le emergenze, l'importo percepito verrà detratto dal contributo alla genitorialità spettante.**

L'erogazione del sostegno alla genitorialità avviene sulla base della fondatezza dei requisiti d'accesso accertata dal personale amministrativo del Settore Politiche Sociali e della valutazione tecnico sociale ad opera del Servizio Sociale Professionale.

E' inoltre tassativamente subordinata alla disponibilità del nucleo familiare a sostenere il colloquio con l'assistente sociale e a sottoscrivere il Progetto Individualizzato di Intervento che dovrà essere condiviso e sottoscritto con il Servizio Sociale Professionale, con l'assunzione di precise responsabilità in capo al beneficiario della misura.



In caso di inottemperanza alle indicazioni esplicitate e condivise nel progetto individualizzato e di non corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate per le finalità proprie della misura, il beneficio economico **sarà sospeso**.

Il beneficio verrà erogato a scadenza bimestrale, salvo diverse indicazioni del Servizio Sociale Professionale.

## **Art.5 - Modalità di presentazione delle istanze**

Le istanze di accesso alla misura "Sostegno alla Genitorialità" dovranno essere inviate presso il Comune Capofila al seguente indirizzo: **Ufficio Protocollo per Ufficio di Piano – P/zza Martiri XXIII Maggio - 76012 Canosa di Puglia** o consegnate a mano all'Ufficio di Piano in via Falcone n. 134 Canosa, a seguito di pubblicazione di apposito "Avviso Informativo", nelle forme e nei modi previste dalla normativa vigente.

Le istanze pervenute entro la data di scadenza fissata nel precitato Avviso Informativo, saranno esaminate da un'apposita Commissione composta da un assistente sociale per ciascun comune dell'Ambito e un impiegato amministrativo individuato dalla Dirigente dell'Ufficio di Piano. La Commissione provvederà ad effettuare l'istruttoria al termine della quale produrrà le graduatorie provvisorie per ciascun comune degli ammessi, sulla base dei punteggi attribuiti e nel rispetto di quanto specificato nell'art. 4 "Modalità di accesso all'intervento" degli aventi diritto, nel limite delle risorse finanziarie disponibili. Il riparto proporzionale delle risorse finanziarie spettanti a ciascun Comune sarà effettuato con riferimento al Fondo nazionale Politiche Sociali e al Fondo Globale Socio Assistenziale, previsti nella programmazione di Ambito, nella misura del 65% per il Comune di Canosa di Puglia, 20% per il Comune di Minervino, 15% Comune di Spinazzola.

I beneficiari utilmente collocati nelle graduatorie provvisorie saranno convocati dal Servizio Sociale competente per territorio per sostenere il previsto colloquio e sottoscrivere il Progetto Individualizzato. Al termine di quest'ultima fase verranno pubblicate all'Albo Pretorio dei tre comuni le graduatorie definitive approvate con Determina Dirigenziale.

Le istanze ammesse e utilmente collocate nelle graduatorie, risultate in lista di attesa, potranno eventualmente essere finanziate, nel caso di residue disponibilità finanziarie.



Le istanze potranno essere presentate una sola volta nell'anno solare, dopo la pubblicazione dell'Avviso.

## Art. 6- Erogazione del contributo

La misura di sostegno alla genitorialità è erogata, di norma, ai beneficiari in quote bimensili o secondo la valutazione del Servizio Sociale Professionale sulla base del progetto individualizzato, come di seguito quantificata:

max € 100,00 mensili per nuclei familiari in presenza di 1 minore;

max € 150,00 per nuclei familiari in presenza di 2 minori;

max € 200,00 per nuclei familiari in presenza di 3 o più minori.

**La misura di sostegno alla genitorialità avrà la durata massima di mesi 6 nell'anno solare.**

Le graduatorie degli aventi diritto alla misura di Sostegno alla Genitorialità, predisposte dalla apposita Commissione dell'Ambito Territoriale n. 3, sulla base dei parametri previsti dal presente Disciplinare e nei limiti delle risorse economiche assegnate, verranno pubblicate con apposita Determina Dirigenziale ai fini della liquidazione del contributo.

## Art. 7- Criteri di valutazione

Per l'accesso al contributo per il sostegno alla genitorialità vengono individuati i criteri per la valutazione della situazione sociale ed economica del richiedente e del suo nucleo familiare, con l'attribuzione di specifici punteggi, come definiti nelle tabelle n. 1 e n. 2 la cui somma determinerà la posizione in graduatoria.

A parità di punteggio, sarà data priorità ai nuclei:

- con maggiore numero di figli ,
- figli anagraficamente più piccoli,
- ordine di arrivo delle domande.

**Tabella "1"**

	Situazione sociale	Punti
1.	Nuclei con figli sottoposti a provvedimenti penali, civili e amministrativi, disposti dal Tribunale per i Minorenni.	8
2.	Nuclei con figli minori nei quali uno o entrambi i genitori	6



	siano sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale o in misura alternativa e/o sostitutiva alla detenzione disposti dall'Autorità Giudiziaria.	
3.	Nuclei con figli minori nei quali sia presente un minore con certificazione legge 104/2002 o un adulto con percentuale invalidità superiore al 70% o con certificazione legge 104/2002	6
4.	Nuclei familiari in carico al Servizio Sociale Professionale nei quali siano documentate gravi problematiche di natura socio sanitaria	6
5.	Nuclei monogenitoriali con figli minori, privi di assegno di mantenimento da parte del coniuge separato o dell'ex convivente e comunque con ISEE inferiore a € 4.500,00	6
6.	Nuclei famigliari con ISEE superiore ad € 4.500,00 di cui all'art. 3, punto 2	6
7.	Donne con figli minori, con separazione legale o di fatto, con assegno di mantenimento insufficiente il cui ISEE risulti comunque inferiore a € 4.500,00	4


**NOTA**

**- Ai nuclei che negli anni a partire dal 2011 hanno già usufruito del beneficio sarà operata una decurtazione di 1 punto per ciascun anno di beneficio goduto.**

**- Ai nuclei nei quali un figlio sia collocato presso una struttura residenziale o semiresidenziale con retta a carico dell'Amministrazione sarà operata una decurtazione di 2 punti.**

**TABELLA 2**

	SITUAZIONE ECONOMICA	Punti
1.	1^ fascia ISEE (da 0 a € 2.500,00)	10
2.	2^ fascia ISEE (da 2.501,00 a € 4.500,00)	8



**Sono soggette ad esclusione e/o archiviazione le istanze che:**

1. pervengono oltre il termine fissato dall'Avviso Pubblico;
2. non possiedono i requisiti di accesso, sulla base della istruttoria amministrativa;
3. contengono dichiarazioni mendaci accertate già in fase istruttoria;
4. sono valutate negativamente dal Servizio Sociale Professionale al termine del colloquio, per assenza di presupposti che andranno comunque documentati nella relazione dall'Assistente Sociale titolare del caso e sottoposte alla valutazione del Dirigente dell'Ufficio di piano, sentito il responsabile delle Politiche Sociali del Comune di residenza;
5. Sono presentate da cittadini che si rifiutano di sostenere il colloquio con l'Assistente Sociale e/o di sottoscrivere il Contratto Sociale proposto;
6. Sono mancanti della documentazione richiesta dal Servizio Sociale Professionale in sede di colloquio entro 15 giorni;
7. Sono presentate da nuclei che possiedono beni immobili, salvo la prima casa, fatta eccezione per le proprietà o comproprietà su cui gravano usufrutti o vincoli giudiziari. Quest'ultimo caso dovrà essere adeguatamente comprovato;
8. Sono presentate da nuclei che autocertifichino l'acquisto di una macchina o di una moto nuova negli ultimi due anni.

Il Dirigente dell'Ufficio di Piano provvederà a dare formale comunicazione del rigetto, indicandone le motivazioni.

